

Sommario

ART. 1.	PREMESSE E ALLEGATI	3
ART. 2.	OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA	3
ART. 3.	DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
ART. 4.	CORRISPETTIVO	7
ART. 5.	CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	7
ART. 6.	OBBLIGHI DEL FORNITORE	8
ART. 7.	GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 8.	POLIZZA ASSICURATIVA	9
ART. 9.	TERMINI DI ESECUZIONE	9
ART. 10.	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	10
ART. 11.	MODIFICHE AL CONTRATTO	10
ART. 12.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	10
ART. 13.	RECESSO DAL CONTRATTO	10
ART. 14.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 15.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 16.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	13
ART. 17.	TRASPARENZA	13
ART. 18.	SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	14

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA PER DIALISI E DISTRIBUZIONE DI SOLUZIONI ACIDE CONCENTRATE COMPRESIVA DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK PER ANNI NOVE. - S.C. NEFROLOGIA E DIALISI – P.O. DI MONDOVÌ, SALUZZO E CEVA. GARA n. A02C74AA3C CIG n. 9432014

TRA

STAZIONE APPALTANTE:

- Azienda Sanitaria Locale CN1, P.I.V.A. 01128930045, con sede legale in via Carlo Boggio n. 12, 12100 Cuneo (CN), rappresentata dall’Arch. Luca Folco nella sua qualità di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione,

E

IMPRESA APPALTATRICE:

-, con sede legale in iscritta nel Registro delle Imprese di, codice fiscale e partita IVA nella persona del Sig. nato a il C.F. e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di della predetta Società. L’Amministrazione e il Fornitore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE

- In esecuzione della determina n. 2321 del 07.12.2023, è stata esperita procedura aperta per l’affidamento della *fornitura in service degli impianti di produzione e distribuzione acqua per dialisi e distribuzione di soluzioni acide concentrate comprensiva della fornitura del materiale di consumo dedicato al funzionamento dei sistemi e del servizio di manutenzione full-risk per la Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Mondovì, Saluzzo e Ceva*, per un periodo di nove anni ed un importo complessivo a base di gara di € 1.300.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
- la procedura di scelta del contraente da espletarsi ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, viene condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica denominata SINTEL;
- il giorno, ad esito delle procedure di analisi dell’offerta, l’Impresa è stata proposta affidataria dell’appalto in oggetto con un importo complessivo offerto pari a oltre € 900,00 per costi della sicurezza da rischi d’interferenza e I.V.A. esclusi;

- d. verificati i requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha acquisito tutti i documenti necessari comprovanti i requisiti di ordine generale, con esito positivo, come da Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE scaricato dal portale dell'ANAC – CIG A02C74AA3C agli atti della S.C. Servizio Tecnico;
- e. nelle more dell'approvazione della determina di affidamento, con comunicazione protocollo ASL CN1 n. l'Impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- f. con comunicazione PEC l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta e ha costituito, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva per un importo di € con polizza n., emessa in data da con sede in Agenzia di

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. PREMESSE E ALLEGATI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del servizio.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui all'articolo 3 del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché l'Offerta presentata dall'Aggiudicatario.

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

L'Amministrazione affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, per l'importo complessivo convenuto, come indicato all'articolo 4 del presente Contratto, l'appalto per fornitura in service degli impianti di produzione e distribuzione acqua per dialisi e distribuzione di soluzioni acide concentrate comprensiva della fornitura del materiale di consumo dedicato al funzionamento dei sistemi e del servizio di manutenzione full-risk per la Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Mondovì, Saluzzo e Ceva.

Più in dettaglio l'Appalto riguarda:

1. la progettazione esecutiva, la direzione esecutiva dei lavori e la realizzazione ed installazione degli interi nuovi sistemi;

1. la fornitura e posa in opera di tutte le nuove componenti;
2. lo smontaggio e il ritiro per lo smaltimento completo delle parti di impianto esistente ormai obsolete per quanto riguarda il P.O. di Ceva (esempio serbatoi, tubazioni, valvole, bollitori, elettropompe, quadri elettrici di comando e manovra, punti di erogazione, etc);
3. i ripristini e le opere edili e di finitura accessorie (ad esempio supporti e canaline per il passaggio delle nuove tubazioni, fori e tracce, ripristini e stuccature, tinteggiature, giunte ai rivestimenti, etc..) connesse alla posa del nuovo impianto e alla rimozione del vecchio impianto (P.O. di CEVA);
4. la certificazione finale, riguardante gli impianti completi oggetto dell'intervento: produzione/distribuzione liquidi per acqua per dialisi e distribuzione di soluzioni acide concentrate, previa esecuzione e registrazione delle relative misure e prove. Si precisa in merito che l'acqua prodotta dal nuovo impianto dovrà essere di qualità chimica, fisica e batteriologica rispondente ai requisiti previsti dalle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia e dalla Farmacopea Europea;
5. la produzione della documentazione finale "as-built" dell'intera installazione (ad esempio schemi unifilari degli impianti elettrici oggetto dell'intervento, il Piping and Instrumentation Diagram – P&I degli impianti e delle linee di distribuzione fino ai punti di prelievo) e le relative Dichiarazioni di Conformità e Certificazioni relative ai singoli lavori effettuati o apparecchi forniti;
6. la fornitura del manuale riepilogativo dell'intera installazione, con esplicitazione dei controlli e delle verifiche da effettuare su ciascuna attrezzatura durante la sua vita utile per il mantenimento in efficienza e in sicurezza;
7. l'elaborazione della specifica analisi dei rischi connessi con l'esercizio degli impianti, nonché idonea cartellonistica di pericolo per la prevenzione degli infortuni connessi con le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze coinvolte nei processi;
8. un'adeguata formazione della durata minima di 15 giornate lavorative, anche non continuative al personale tecnico e sanitario della SC Nefrologia e Dialisi del P.O. di Mondovì, 15 giornate per SC Nefrologia e Dialisi del P.O. di Saluzzo ed altrettante 15 giornate per SC Nefrologia e Dialisi del P.O. di Ceva per la conduzione degli impianti e il supporto operativo per l'avviamento e la messa a regime di quanto installato. Prima dell'attivazione del nuovo impianto l'ASLCN1 si riserva di eseguire in contraddittorio ed anche in corso d'opera le attività di controllo e collaudo che ritiene necessarie;
9. il servizio di manutenzione Full-Risk per tutta la durata del service decorrente dalla data di collaudo ed accettazione, esteso a tutti gli elementi, impianti ed apparecchiature componenti l'intero intervento in oggetto, comprensivo delle attività di manutenzione sia preventiva e periodica, sia correttiva secondo le necessità e nelle tempistiche stabilite, comprendente la fornitura delle parti di ricambio degli impianti e

degli apparecchi, inclusi tutti i tipi di filtri, e qualsiasi componente soggetto ad usura o che il fabbricante, nei relativi manuali d'uso, prevede di sostituire periodicamente;

10. svolgimento dell'analisi microbiologiche e chimiche dell'acqua di dialisi e di rete, seguendo la periodicità indicata nella tabella seguente su tutte le sedi degli impianti, comprensiva di prelievo acqua in loco; in base alle "Linee Guida su Acque e Soluzioni per Dialisi" pubblicate sul Giornale Italiano di Nefrologia Anno 22 n°3, 2005, redatte dalla Società Italiana di Nefrologia e successive modifiche e revisioni;

Controlli microbiologici (batteri, muffe, lieviti, endotossine) del dialisato ultrapuro sulle apparecchiature per emodialisi	Bimensile
Controlli microbiologici (batteri, muffe, lieviti, endotossine) su acqua trattata ad inizio e a fine anello di distribuzione	Mensile
Controlli microbiologici (batteri, muffe, lieviti, endotossine) su acqua di rete	Semestrale
Controlli chimici su acqua di rete	Semestrale
Controlli chimici su acqua trattata ad inizio e a fine anello di distribuzione	Semestrale

11. la fornitura dei materiali di consumo, nessuno escluso, per il regolare utilizzo degli impianti, come ad esempio le soluzioni per la disinfezione chimica, i prodotti per la rigenerazione delle resine a scambio ionico degli addolcitori. I quantitativi di materiale di consumo dovranno essere sufficienti per eseguire:

- Mondovì: numero 9.400 trattamenti annui emodialisi standard e di emodiafiltrazione on line;
- Saluzzo: numero 7.500 dialisi/anno trattamenti annui emodialisi standard e di emodiafiltrazione on line;
- Ceva: numero 7.500 dialisi/anno trattamenti annui emodialisi standard e di emodiafiltrazione on line;

L'Appalto dovrà essere eseguito dal **Fornitore** nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e nei Documenti Contrattuali.

Il **Fornitore** potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall'**Offerta** del **Fornitore** e dai documenti contrattuali.

Il **Fornitore** si impegna ad eseguire ogni attività inerente il servizio in tutte le sue parti nonché tutti gli interventi richiesti nel progetto di realizzazione degli impianti di produzione e distribuzione acqua per dialisi

e distribuzione di soluzioni acide concentrate specificatamente previste nel presente **Contratto** e nei documenti contrattuali.

La **durata** dell'appalto è di 9 anni decorrenti dall'esito positivo del collaudo definitivo, ed accettazione dell'intero intervento di allestimento e posa del primo impianto ed elementi costituenti. Di seguito la tempistica di previsione indicativa, della messa in servizio:

1° impianto Presidio Ospedaliero di Saluzzo 108 mesi

2° impianto Presidio Ospedaliero di Mondovì 99 mesi

3° impianto Presidio Ospedaliero di Ceva 82 mesi

Nel corso del periodo di esecuzione la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice per un massimo di 20 mesi.

Art. 3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa alla messa in servizio degli impianti oggetto del service, i seguenti documenti:

Elaborati descrittivi

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2. Planimetria Nefrologia Dialisi P.O. Mondovì
3. Planimetria Nefrologia Dialisi P.O. Saluzzo
4. Planimetria Nefrologia Dialisi P.O. Ceva
5. Relazione tecnica, documentazione tecnico-progettuale, schemi degli impianti e dei circuiti di distribuzione, disegni di posizionamento delle apparecchiature offerte nell'ambito dei locali individuati, sviluppato sui layout allegati al Capitolato Speciale Tecnico prestazionale
6. Cronoprogrammi suddivisi per ogni sede, relativi alla realizzazione dei lavori, apprestamenti, installazioni e pose in opera per la messa in servizio delle apparecchiature oggetto del service

Documenti d'offerta:

- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Elaborati e documenti presentati dal Fornitore in sede di offerta prot.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.

Art. 4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'affidamento della fornitura in service oggetto del presente contratto viene determinato in € oltre I.V.A., come per legge, di cui:

- a. per l'espletamento del servizio : € (I.V.A. esclusa) per un periodo di nove anni ;
- b. per i costi della sicurezza: € (I.V.A. esclusa) per il periodo di nove anni.

Il pagamento delle quote del service degli impianti fatturati a cadenza trimestrale posticipata, commisurati all'effettivo godimento ed utilizzo dei beni e dei servizi integrati di gestione con manutenzione-assistenza di tipo full-risk, verrà disposto dalla data del "Certificato di collaudo" con esito positivo.

Il Corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e di tutti i Documenti Contrattuali.

Il **Fornitore** dichiara espressamente di accettare che le quote di canone relativamente al noleggio degli impianti e ai servizi di manutenzione e analisi microbiologiche, di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completo e funzionante il servizio affidato .

In nessun caso, il **Fornitore** potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all'eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all'eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle opere come previste nel **Cronoprogramma**.

L'importo complessivo offerto dal Fornitore in sede di gara è uniformemente distribuito su tutte le voci della fornitura in service dettagliata all'art. 2 del presente schema di contratto.

Art. 5. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Le fatture relative al service in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini emessi nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge nr. 244/2007, dal Decreto attuativo nr. 55 del 03/04/2013 e dall'art. 25 D.L. nr. 66/2014, convertito con L. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., tra cui quindi anche le Aziende Sanitarie, dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio è il seguente: 82K18I

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Si precisa inoltre che tutti gli ordini della pubblica amministrazione sono gestiti esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e per i loro fornitori, dal 1° febbraio 2020 per le forniture di beni e dal 1° gennaio 2021 per le forniture di servizi.

Art. 6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il **Fornitore** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e –con la sottoscrizione del presente Contratto- pertanto si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG A02C74AA3C) attribuito dall'A.N.AC. ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente l'appalto in oggetto.

In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., il **Fornitore** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel Modello Tracciabilità dei Flussi allegato al presente Contratto . Il **Fornitore** si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 7. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto si da atto che il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice e ai documenti di gara per un importo di Euro nel rispetto di quanto ivi previsto.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Detta garanzia resterà vincolata a tutta la durata della fornitura (Installazione e noleggio) e servizio di manutenzione full-risk.

Art. 8. POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, si da atto che il Fornitore ha prestato apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1891 c.c. in favore di questa Amministrazione a copertura della Responsabilità Civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per tutta la durata contrattuale .

La garanzia comprende:

- a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti;
- c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.
- e) i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- f) i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- g) i danni da esalazione o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
- h) i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

Art. 9. TERMINI DI ESECUZIONE

Il Fornitore, secondo le modalità e la tempistica prevista all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, deve terminare i lavori, gli apprestamenti, le installazioni e pose in opera per la messa in servizio delle

apparecchiature oggetto del service entro 30 giorni naturali e consecutivi dalle date di consegna dei locali e dall'avvio dell'intervento e del relativo "cantiere", secondo il cronoprogramma di avanzamento temporale delle varie lavorazioni e provviste stabilito in sede di progetto, di cui documento n. 7 allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Art. 10. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle **Parti** mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice. Il Dirigente competente dell'Amministrazione è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Progetto.

Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verificano i presupposti di cui all'art. 213 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.

Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle **Parti**, e competente in via esclusiva il Foro di CUNEO (CN).

In ogni caso il **Fornitore** è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni dell'Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 11. MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

Art. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

Art. 13. RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto di recedere unilateralmente in qualunque momento dal presente Contratto, in tutto o in parte, senza preavviso:

- 1) nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,

ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
- c) inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2) in caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera PEC.

3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto e nell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi e lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (Allegato II.14 del Codice)

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al **Fornitore** da darsi per iscritto con preavviso non inferiore a venti (20) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'Allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione dell'Amministrazione e gli obblighi di rimozione e sgombro del Fornitore.

Art. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, Amministrazione ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nel capitolato tecnico e nel presente *Contratto*, l'Amministrazione senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

3) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale del *Contratto* al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

4) Resta inteso che l'Azienda, si riserva di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

5) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, l'Amministrazione si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, D.Lgs. n. 36/2023.

6) L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale

Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016, le **Parti** acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 16. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, le norme del Codice Civile, le disposizioni del D.lgs. 36/2023 e di tutta la documentazione di gara.

Art. 17. TRASPARENZA

Il **Fornitore**, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato dall'**Amministrazione** e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell'esecuzione del presente Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente capoverso, ovvero il **Fornitore** non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, l'**Amministrazione** avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'articolo 16 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Art. 18. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del **Fornitore**.

Il Fornitore dichiara di aver inoltre di aver assolto all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo relativa al presente contratto per l'importo di € 250,00 così come determinato nell'allegato I.4 del D. Lgs. 3672023 e come previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice Appalti e Risoluzione n. 37/E del 28.06.2023 dell'Agenzia delle Entrate nella quale sono individuate le modalità di versamento e i codici tributo.

Il presente contratto viene stipulato in modalità, con apposizione di firma dei sottoscrittori e imposta di bollo assolta.

Letto, confermato e sottoscritto dalle **Parti**

PER L'A.S.L. CN1

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 1 (Premesse ed allegati), 2 (Oggetto del Contratto), 4 (Corrispettivo), 6 (Obblighi dell'Fornitore), 8 (Polizza assicurativa), 9 (Termini di esecuzione), 10 (Soluzione delle controversie - Foro competente), 11 (Modifiche al Contratto), 12 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 13 (Recesso dal Contratto), 14 (Risoluzione del Contratto), 15 (Trattamento dei dati personali), 17 (Trasparenza), 18 (Spese di Contratto e Trattamento Fiscale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

.....

Cuneo,